

D.g.r. 7 febbraio 2014 - n. X/1339

Incentivi per la riqualificazione degli ostelli della gioventù di proprietà di enti pubblici attraverso l'adeguamento al regolamento regionale n. 2/2011 recante "Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)"

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto, in particolare, l'articolo 36, comma 1, della suddetta legge che prevede l'adozione di un regolamento inerente agli standard obbligatori minimi e ai requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 che all'art. 28-sexies prevede che l'ammontare dei contributi regionali alla realizzazione di opere non può eccedere il limite del 50% delle spese ritenute ammissibili e che tale limite può essere elevato fino al 90% per i comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, per i comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, per gli enti gestori delle aree protette, per gli enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 e per le comunità montane;

Visto il regolamento regionale n. 2/2011 con cui è stato dato seguito alle disposizioni contenute nell'articolo 36, comma 1 della l.r. 15/2007;

Rilevato che l'art. 11, comma 1, del Regolamento regionale sopra citato prevedeva la deroga alle disposizioni di cui di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), b) ed e) (numero massimo di sei posti letto per camera, presenza di almeno una camera attrezzata per i portatori di handicap, presenza di almeno il 60% delle camere con bagno privato) per gli immobili già adibiti ad ostello alla data di pubblicazione del Regolamento (18 febbraio 2011), per gli immobili per i quali, alla stessa data, fossero stati presentati progetti di recupero in attuazione del programma regionale «Nuova generazione di idee. Le politiche e le linee di intervento per i giovani di Regione Lombardia» e per gli immobili per la cui costruzione o ristrutturazione, alla stessa data, fosse stato rilasciato il permesso di costruire, ovvero fosse divenuta efficace la dichiarazione di inizio attività (DIA) o fosse stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ove applicabile, con particolare riferimento alle disposizioni del d.lgs. 59/2010;

Ritenuta la necessità di intervenire affinché gli ostelli della gioventù a suo tempo derogati dalle disposizioni del Regolamento regionale n. 2/2011 provvedano agli interventi infrastrutturali necessari ad adeguare gli immobili al citato Regolamento;

Rilevato che nelle raccomandazioni espresse dalla competente Commissione consiliare n. IV «Attività produttive e occupazione» il 13 dicembre 2010 in merito alla valutazione della proposta di d.g.r. «Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)» vi era l'invito a prevedere idonei incentivi per l'adeguamento delle strutture ai contenuti regolamentari;

Ritenuto opportuno che gli interventi privilegino le tre disposizioni regolamentari a suo tempo derogate, ovvero la disponibilità di una camera attrezzata per i portatori di handicap, una percentuale di stanze con bagno privato non inferiore al 60% del totale delle stanze disponibili, un numero massimo di posti letto non superiore a sei per camera;

Rilevata la necessità che i contributi per gli interventi di adeguamento strutturale al Regolamento regionale n. 2/2011 diversi da quelli di cui al punto precedente possano essere concessi alla condizione che negli ostelli interessati risulti garantita la sussistenza dei requisiti regolamentari a suo tempo derogati;

Ritenuto di fissare nella misura del 50% delle spese ammissibili il contributo regionale per gli interventi di adeguamento strutturale al Regolamento regionale n. 2/2011, prevedendo, qualora successivamente alla presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti pubblici interessati, sussistano delle economie, di elevare tale limite al 90% per le situazioni di deroga previste dall'art. 28-sexies della legge regionale n. 34/1978;

Visto il regolamento (CE) 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, pubblicato in G.U.C.E. L 379 del 28 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis») e in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (aiuti di importo minore e relativi massimali) e 3 (controlli);

Dato atto che i beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti «de minimis», ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del reg. (CE) medesimo;

Dato atto che gli aiuti non saranno concessi a beneficiari che rientrano fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del reg. (CE) 659/1999;

Considerato che il bilancio regionale per il triennio 2014-2016 presenta al capitolo 6.02.203.10224 - «Cofinanziamento regionale degli interventi previsti nell'APQ 'nuova generazione di idee' - Beneficiari pubblici» una disponibilità economica di euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00) di cui euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) sull'anno 2014 e euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00) sull'anno 2015, frutto delle economie derivate dal bando per la riqualificazione degli ostelli lombardi, ex d.d.u.o.n. 7474 del 20 luglio 2009 e s.m.i.;

Considerato altresì che il citato capitolo 6.02.203.10224 ha come possibili beneficiari esclusivamente gli Enti pubblici;

Rilevata la necessità di procedere alla individuazione, con pubblico avviso, degli Enti Pubblici, proprietari di ostelli della gioventù, che intendano realizzare interventi di adeguamento al Regolamento regionale n. 2/2011;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla stipula di successive specifiche convenzioni con gli Enti Pubblici che verranno individuati attraverso procedure di avviso pubblico;

Determinata la necessità che le convenzioni di cui al punto precedente contengano la descrizione dei lavori che dovranno essere realizzati presso l'ostello, i tempi di realizzazione dell'intervento, il valore presunto del progetto, la quota di cofinanziamento a carico di regione Lombardia, le modalità di controllo sull'avanzamento del progetto, le tempistiche di erogazione del contributo e le modalità di presentazione della rendicontazione contabile;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'iniziativa volta alla riqualificazione degli ostelli della gioventù attraverso la concessione di incentivi a favore degli Enti Pubblici, proprietari di immobili destinati a ostello, per la realizzazione di interventi di adeguamento degli ostelli alle prescrizioni del regolamento regionale n. 2/2011;

2. di prevedere che i bandi ed i relativi finanziamenti siano attuati nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore ed in particolare degli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento e che pertanto è possibile concedere gli incentivi sino al 30 giugno 2014 ai sensi dell'art. 5.3 del medesimo regolamento;

3. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale affinché provvedano, attraverso la pubblicazione di un avviso da pubblicarsi sul BURL e contenente i criteri riportati nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, a individuare i soggetti pubblici titolari di immobili destinati a ostelli della gioventù;

4. di dare mandato ai competenti uffici della Giunta regionale affinché provvedano, successivamente alla individuazione degli Enti Pubblici interessati, alla stipula di specifiche convenzioni secondo lo schema riportato nell'allegato B che rappresenta parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di definire in euro 1.200.000,00 (unmilione duecentomila/00), di cui euro 830.000,00 (ottocentotrentamila/00) sull'anno 2014 e euro 370.000,00 (trecentosettantamila/00) sull'anno 2015, disponibili sul bilancio regionale 2014-2016, capitolo 6.02.203.10224, l'ammontare complessivo degli incentivi per l'adeguamento strutturale al regolamento regionale n. 2/2011 degli ostelli della gioventù di proprietà di Enti Pubblici;

6. di fissare nella misura del 50% delle spese ammissibili il contributo regionale per gli interventi di adeguamento strutturale al regolamento regionale n. 2/2011, prevedendo, qualora successivamente alla presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti pubblici interessati, sussistano delle economie, di elevare tale limite fino al 90% per le situazioni di deroga previste dall'art. 28-sexies della legge regionale n. 34/1978;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai sensi del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Marco Pilloni

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI PUBBLICI INTERESSATI A REALIZZARE, PRESSO GLI OSTELLI DELLA GIOVENTÙ DI PROPRIETÀ, INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AL REGOLAMENTO REGIONALE N. 2/2011.

Enti pubblici che possono presentare domanda

Possono presentare progetti i **soli soggetti pubblici** titolari di proprietà immobiliare presso cui risulti in corso, alla data del presente atto, una attività come Ostello della gioventù e che rientrino nelle previsioni di deroga di cui all'art. 11 del Regolamento regionale n. 2/2011.

Cofinanziamento regionale e numero di progetti presentabili

Il cofinanziamento che le Pubbliche Amministrazioni interessate prevedono di richiedere a Regione Lombardia non potrà eccedere il 50% del valore del progetto fino a un massimo di euro 200.000,00. Ogni soggetto potrà presentare più progetti fermo restando, per ogni progetto, il limite del 50% di cofinanziamento regionale.

Tale limite è elevato fino a un massimo al 90% nei casi di deroga previsti dalla legge regionale n. 34/1978, art. 28-sexies (comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti, comuni montani con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti, enti gestori delle aree protette, enti gestori dei siti di Rete Natura 2000 e comunità montane) e a condizione che alla presentazione delle proposte progettuali da parte degli Enti pubblici interessati sussistano delle economie.

Regime di aiuto ai sensi del Regolamento Europeo 1998/2006

Soglia (art. 2.2)

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200 000 EURO nell'arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora l'importo complessivo dell'aiuto concesso nel quadro di una misura d'aiuto superi il suddetto massimale, tale importo d'aiuto non può beneficiare dell'esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto massimale. In tal caso, il beneficio del presente regolamento non può essere invocato per questa misura d'aiuto né al momento della concessione dell'aiuto né in un momento successivo.

Cumulo (art. 2.5)

Gli aiuti «de minimis» non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un tale cumulo dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione della Commissione

Strumento di aiuto (2.4)

Sovvenzione diretta.

Controllo (3)

Le dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000 relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Reg. de minimis saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo, con particolare riferimento al campo di esclusione, al superamento della soglia ed al cumulo.

I beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari, nonché che attestino di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Reg. (CE) medesimo;

Trattandosi di aiuto di Stato in regime di "de minimis" il cofinanziamento complessivo richiesto a Regione Lombardia, sommato ad eventuali aiuti "de minimis" ricevuti nei tre esercizi finanziari precedenti, non potrà eccedere il limite di € 200.000,00.

I beneficiari sono soggetti all'obbligo di dimostrare la tenuta di una contabilità separata per l'attività economica, distinta dall'attività istituzionale, ed oggetto del presente incentivo.

Caratteristica delle proposte e loro ammissibilità

Le proposte per essere ammissibili devono riguardare interventi finalizzati alla realizzazione di una o più camere attrezzate per portatori di handicap, aumento fino ad almeno il 60% della percentuale di camere con bagno privato, riduzione del numero massimo di posti letto per camera fino al limite di sei.

Le proposte che riguardino ulteriori e diversi adeguamenti strutturali al Regolamento regionale n. 2/2011 potranno essere presentate solo ed esclusivamente se presso la struttura è già presente almeno una camera attrezzata per portatori di handicap, se la percentuale delle camere con bagno privato è pari ad almeno il 60% del totale e se il numero massimo di posti letto per camera è uguale o inferiore a sei.

Le proposte dovranno indicare nel dettaglio gli interventi strutturali previsti e contenere una tempistica dettagliata dei lavori.

Valutazione delle proposte

Le proposte pervenute e ritenute ammissibili saranno graduate secondo i seguenti criteri:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Punteggio concedibile								
1) Interventi per la predisposizione all'interno dell'ostello di almeno una camera attrezzata per i portatori di handicap: <table border="1" data-bbox="204 398 1070 465"> <tr> <td data-bbox="204 398 1070 432">una camera</td> <td data-bbox="1078 398 1490 432">1 punto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 432 1070 465">due o più camere</td> <td data-bbox="1078 432 1490 465">3 punti</td> </tr> </table>	una camera	1 punto	due o più camere	3 punti					
una camera	1 punto								
due o più camere	3 punti								
2) Interventi per dotare la struttura di bagni privati in almeno il 60% delle camere: <table border="1" data-bbox="204 600 1070 725"> <tr> <td data-bbox="204 600 1070 633">60% delle camere</td> <td data-bbox="1078 600 1490 633">1 punto</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 633 1070 667">dal 61 al 70% delle camere</td> <td data-bbox="1078 633 1490 667">2 punti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 667 1070 701">dal 71 all'80% delle camere</td> <td data-bbox="1078 667 1490 701">3 punti</td> </tr> <tr> <td data-bbox="204 701 1070 725">oltre l'80% delle camere</td> <td data-bbox="1078 701 1490 725">5 punti</td> </tr> </table>	60% delle camere	1 punto	dal 61 al 70% delle camere	2 punti	dal 71 all'80% delle camere	3 punti	oltre l'80% delle camere	5 punti	
60% delle camere	1 punto								
dal 61 al 70% delle camere	2 punti								
dal 71 all'80% delle camere	3 punti								
oltre l'80% delle camere	5 punti								
3) Interventi finalizzati a portare a 6 il numero massimo di posti letto per ognuna delle stanze dell'ostello	3 punti								

A parità di punteggio la graduatoria verrà realizzata sulla base della data di consegna delle proposte al protocollo regionale.

Spese ammissibili

Sono ammissibili esclusivamente le voci di spesa strettamente finalizzate all'adeguamento dell'immobile al regolamento regionale n. 2/2011;

Le spese ammissibili sono suddivise nelle categorie di seguito indicate:

Categorie
1) Predisposizione progetto
2) Realizzazione
3) IVA

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA EPER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELL'OSTELLO DELLA GIOVENTU' DENOMINATO "....."

PREMESSO CHE

- Con DGR n. del... Regione Lombardia ha manifestato la volontà di procedere alla stipula di specifici accordi con le Pubbliche Amministrazioni proprietarie di immobili destinati a ostello della gioventù per l'adeguamento degli ostelli stessi al Regolamento regionale n. 2/2011;
- Con n. del... sono state individuate le Pubbliche Amministrazioni interessate all'adeguamento al Regolamento regionale n. 2/2011 degli ostelli di cui risultano essere proprietarie;
- (Ente Pubblico contraente)..... ha manifestato il proprio interesse a realizzare i lavori di adeguamento strutturale al Regolamento regionale n. 2/2011 presso l'ostello denominato "...", via..., Comune..... che sorge in un immobile di proprietà dell'Ente stesso.

TUTTO CIO' PREMESSO

TRA

La Regione Lombardia (in seguito indicata come Regione), rappresentata dal Dirigente pro-tempore (indicare il ruolo)..... (Nome e cognome)....., domiciliato per la carica in Piazza Città di Lombardia, 1 - Milano

E

..... (in seguito indicata come), rappresentata dal Dirigente pro-tempore (indicare il ruolo)..... (Nome e cognome)....., domiciliato per la carica in

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto.

La presente Convenzione è finalizzata a realizzare l'adeguamento strutturale dell'ostello della gioventù denominato "....." al Regolamento regionale n. 2/2011

Art. 2 - Obiettivi dell'intervento

Gli obiettivi dell'intervento sono:

(dettagliare gli interventi che si rendono necessari all'interno dell'immobile che ospita l'ostello).

Gli interventi strutturali saranno realizzati a cura di(ente pubblico contraente) nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Art. 3 - Cronoprogramma degli interventi

Gli interventi di cui all'art. 2 si realizzeranno secondo il seguente cronoprogramma:

Art. 4 - Verifica dell'avanzamento dei lavori

Le parti convengono che la verifica dei lavori programmati avverrà attraverso visite di cantiere da realizzarsi in due momenti:

- al raggiungimento del 50% dei lavori;
- alla conclusione dei lavori.

Art. 5 - Finanziamento del progetto

Il progetto ha un costo complessivo pari a euro (.....) così suddiviso:

ATTIVITA'	COSTO
Progettazione	€
Realizzazione	€
IVA	€
Totale complessivo interventi progetto	€

Regione contribuisce al progetto per complessivi euro (.....), pari al ...% del costo complessivo.

Regione Lombardia si riserva di rideterminare proporzionalmente al ribasso il contributo concesso sulla base delle verifiche contabili previste. In ogni caso, neppure in presenza di costi di progetto ulteriori e non inizialmente preventivabili, il contributo concesso da Regione Lombardia potrà essere superiore a quanto inizialmente definito.

Il contributo regionale verrà erogato in tre tranches così suddivise:

- 20% alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- 50% al raggiungimento del 50% dei lavori;
- 30% alla conclusione dei lavori

..... (Ente contraente) contribuisce al progetto per complessivi euro (.....) pari al.....% del costo complessivo.

Art. 6 - Verifiche contabili e revoca del contributo

A conclusione del progetto e prima dell'erogazione da parte di Regione Lombardia dell'ultima tranche del contributo concesso, (Ente pubblico contraente) produrrà a Regione Lombardia una completa rendicontazione economica dei costi di progetto prevedendo per ognuna delle tipologie di attività i giustificativi necessari ai sensi della normativa vigente. Alla rendicontazione economica dovrà essere allegata copia dei giustificativi di spesa e delle relative liquidazioni.

La mancata realizzazione, del tutto o in parte, del progetto o l'incompleta rendicontazione economica e contabile comporterà la revoca del contributo regionale e la restituzione da parte di (ente contraente) a Regione Lombardia di quanto eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali dovuti e aumentati di cinque punti percentuali.

Art. 7 - Esonero di responsabilità

..... (ente contraente) esonera e solleva Regione Lombardia da qualsiasi onere e responsabilità che a qualsiasi titolo possa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente Convenzione.

Art. 8 - Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata fino al..... (termine previsto per la conclusione dei lavori più tre mesi per la rendicontazione contabile e le verifiche di cantiere). Eventuali proroghe potranno essere concesse secondo le modalità previste dalla normativa regionale vigente.

Letto e sottoscritto in Milano, il

Per la Regione Lombardia

Per